

COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PROTAGONISMO RESPONSABILE E CITTA' INTELLIGENTE

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL
CENTRO SOCIALE "LA MIRANDOLA" DI VIA F.LLI BANDIERA, 12/A**

TRA

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale 00145920351, rappresentato dalla Dott.ssa Nicoletta Levi nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche per il Protagonismo responsabile e la Città intelligente

E

il CENTRO SOCIALE LA MIRANDOLA con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Bandiera, n. 12/a codice fiscale 91041300350, legale rappresentante il Presidente Sig. Luciano Montanari nato a Rubiera (RE) il 29.10.1943 e residente a Reggio Emilia in Via F.lli Bandiera, n. 10/3 codice fiscale MNTLCN43R29H628E

stabiliscono quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

Il Comune di Reggio Emilia mette a disposizione del Centro Sociale "LA MIRANDOLA" di Reggio Emilia - in quanto espressione spontanea della capacità di auto-organizzazione della popolazione residente nel quartiere Pieve Modolena e in considerazione del servizio di pubblica utilità svolto - l'uso dei locali e relative aree prospicienti, dell'immobile ubicato in Via F.lli Bandiera, n. 12/a catastalmente individuato al foglio 121, mappale 250, 764, 762 come da planimetrie allegate al presente provvedimento, con destinazione esclusiva a sede del Centro Sociale, per svolgervi le proprie attività conformemente a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione medesima.

I locali sopra identificati vengono assegnati con la destinazione d'uso a "sede e locali associativi" ai sensi dell'art.16 LR 34/2002 - con divieto di modificarli per tutta la durata della convenzione e sono concessi con gli impianti.

Nessuna attrezzatura o arredo di proprietà comunale viene fornito al Centro Sociale.

Art. 2 DURATA E DEFINIZIONE CONCORSO SPESE DI GESTIONE

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza al **31/12/2019**.

Il Centro Sociale LA MIRANDOLA verserà a seguito della formalizzazione della presente convenzione a titolo di concorso nelle spese di gestione per i locali - che l'Amministrazione detiene a titolo di proprietà e di cui esso fruisce - le seguenti somme:

EURO 250,00 per il secondo semestre dell'anno 2016;

EURO 500,00 per l'anno 2017;

EURO 500,00 per l'anno 2018,

EURO 500,00 per l'anno 2019.

Tali somme sono da corrispondere al Comune in due rate semestrali rispettivamente entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 IMPEGNI DEL CENTRO SOCIALE

Il Centro Sociale si impegna, per tutta la durata della convenzione ad assicurare:

- la gestione a fini ricreativi, culturali e sportivi dei locali siti in via F.lli Bandiera, n. 12/a ove ha sede il Centro Sociale e delle aree prospicienti, con l'obiettivo di promuovere la socialità e l'integrazione delle varie componenti della popolazione e di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione sociale, trasmettendo annualmente al Servizio scrivente, il programma di massima delle proprie attività e delle attività organizzate in collaborazione con altri attori territoriali;
- la custodia dei locali medesimi, assumendo tutti gli obblighi inerenti alla salvaguardia e alla migliore conservazione del patrimonio e all'assidua vigilanza necessaria a garantire il regolare funzionamento della struttura;
- la partecipazione attiva al Laboratorio di cittadinanza dei quartieri di "Pieve Modolena, Carrozzone", al processo di costruzione condivisa di progetti di cura della città e cura della comunità e la sottoscrizione del relativo Accordo di cittadinanza;
- la collaborazione con i servizi comunali e con gli altri attori territoriali (centri sociali, scuole, parrocchie, associazioni) attivi in detto ambito; in particolare la prosecuzione della collaborazione con i servizi Officina Educativa e Servizi Sociali per lo svolgimento delle attività del "Cantiere giovani" del Parco della Mirandola e con l'associazione Auser per lo svolgimento dell'attività di "Filos";
- la cura e il presidio del Parco della Mirandola che costituisce elemento caratterizzante l'attività del Centro sociale;
- l'impegno a gestire la sala civica ex-Circoscrizionale definita "Casetta a scacchi" sulla base dei regolamenti, disposizioni e tariffe comunali vigenti;
- la gestione e cura del campo da calcio adiacente al Centro e quello sito in via Camurri - impianti sportivi di libera fruizione;
- il rispetto delle norme statutarie di cui all'atto costitutivo;
- la limitazione della frequentazione del Centro medesimo ai soli soci, ai quali dovrà essere rilasciato apposito tesserino, con l'eccezione dei partecipanti ad attività concordate con l'Amministrazione Comunale anche nel contesto dei Laboratori di cittadinanza, per i quali può essere stabilita la possibilità di accesso e utilizzo delle strutture del Centro sociale;
- la limitazione ai soli soci della fruizione dei locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande;
- il rispetto del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 18;
- il rispetto del divieto di installazione di slot machines, videolottery e giochi elettronici similari qualificabili quale "gioco d'azzardo" o l'impegno a provvedere prima della formalizzazione contrattuale della presente convenzione alla disinstallazione di quelle già funzionanti, con spese relative interamente a carico del Centro Sociale;
- la trasmissione del programma delle attività sociali previste a inizio anno;
- la trasmissione del Bilancio sociale a consuntivo;
- la trasmissione del Bilancio economico preventivo/consuntivo del Centro medesimo;
- la predisposizione di una relazione a consuntivo annuale che rendiconti l'andamento delle attività svolte ed il numero di soggetti coinvolti.

Art. 4 NORME DI UTILIZZO DEI LOCALI

Il Centro Sociale dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile e per ottemperare agli adempimenti in materia di sicurezza, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;

- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.

Il Centro Sociale non può apportare modifiche strutturali ai locali e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale proprietario dei locali.

Il Centro Sociale non può sub-concedere a terzi, a qualunque titolo, i sopra descritti locali, né adibirli ad un utilizzo diverso da quello previsto nella presente Convenzione, o per fini discordanti da quelli contemplati dall'atto costitutivo e dallo Statuto del Centro Sociale - tranne che in casi espressamente concordati con l'Amministrazione comunale.

E' facoltà del Centro Sociale mettere temporaneamente a disposizione i locali ad Enti ed Associazioni diverse per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative.

In caso di spettacoli e intrattenimenti con accesso anche ai non soci lo svolgimento di queste attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale che comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi e di agibilità dei locali, ai sensi del T.U.P.L.P.S

Art. 5 RESPONSABILITA' DI CONDUZIONE

Il Centro Sociale è costituito custode dei locali assegnatigli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Il Centro Sociale solleva inoltre il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione sopra descritti, il Centro Sociale dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura del rischio locativo e di responsabilità civile per danni causati a terzi derivanti dalle attività del Centro, relative all'intera gestione delle aree oggetto della presente convenzione.

Art. 6 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Presso il Centro Sociale LA MIRANDOLA è presente un punto ristoro con attività di somministrazione di cibi e bevande effettuata e riservata prevalentemente ai propri iscritti, associati o a partecipanti anche di analoghe associazioni.

Tale attività attualmente è autogestita mediante l'opera volontaria dei soci.

Sarà cura del Centro Sociale il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro dipendente, adempimenti sanitari, previdenziali e di sicurezza.

Nel caso in cui venga successivamente affidata ad un esercente esterno, il contratto stipulato dall'esercente con il Centro Sociale dovrà avere durata non superiore alla scadenza della convenzione tra Comune e Centro Sociale e non potrà essere rinnovato automaticamente.

La risoluzione anticipata della convenzione tra Amministrazione Comunale e Centro Sociale sarà condizione risolutiva dell'affidamento della gestione in oggetto – senza attribuzione di alcun diritto per indennità di avviamento.

Il Centro Sociale è tenuto ad inviare, su richiesta, al Servizio Comunale competente tutta la documentazione necessaria per identificare il gestore e verificare la sua regolarità assicurativa, previdenziale e contributiva.

In caso di accertate irregolarità o inadempienze amministrative, il Centro Sociale sarà responsabile in solido e questa condizione potrebbe essere causa di revoca della convenzione.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con il gestore, il Centro Sociale dovrà provvedere autonomamente tramite i propri soci alla gestione del punto ristoro, nelle more della predisposizione di un Avviso pubblico per l'eventuale affidamento.

L'assegnazione tramite appalto di servizio della gestione del bar ad esercente esterno dovrà essere obbligatoriamente preceduta dalla pubblicazione da parte del Centro sociale di un Avviso pubblico al fine di dare massima trasparenza e pubblicità alla assegnazione.

L' Avviso dovrà essere rivolto in modo prioritario a soggetti attivi nei campi del sociale, dell'economia solidale, dell'assistenza e reinserimento lavorativo di persone con diritti speciali.

Il Comune di Reggio Emilia provvederà alla pubblicizzazione dello stesso sui propri strumenti di comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione alla ricerca.

L'assegnazione del servizio di somministrazione dovrà essere effettuata tenendo conto anche dei seguenti criteri (come verrà specificato più in dettaglio nell'avviso):

- criteri soggettivi: preferenza a cooperative e imprese giovanili under 35, cooperative sociali di tipo B (finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati)
- criteri qualitativi: disponibilità a collaborare alle attività sociali del centro; proposta di un progetto innovativo di gestione, che coinvolga anche le fasce più giovani della popolazione o soggetti svantaggiati; avere svolto analoghe esperienze nel settore della somministrazione.

La scelta del gestore resta ad insindacabile giudizio del Consiglio del Centro sociale.

Nei locali sede del Centro Sociale è espressamente vietato il gioco d'azzardo, nonché la somministrazione di alcolici ai minori di anni 18.

Art. 7 TESSERAMENTO

Il Centro Sociale LA MIRANDOLA è una associazione di promozione sociale affiliata ad una associazione nazionale (A.N.C.E.S.C.A.O.)

Il tesseramento costituisce requisito obbligatorio di tutti gli iscritti, i soci e i frequentatori del centro sociale.

La tessera è utilizzabile per l'accesso e l'utilizzo dei servizi offerti presso tutto il circuito del Centro Sociali aderenti alla medesima organizzazione provinciale/nazionale/del Comune di Reggio Emilia secondo la normativa delle APS. Il versamento della quota associativa e la sottoscrizione della tessera è anche requisito per la assicurazione per responsabilità civile terzi ed infortuni del singolo iscritto al Centro Sociale.

Art. 8 MANUTENZIONE

Le spese inerenti alla ordinaria manutenzione, così come gli interventi di piccola manutenzione conservativa, riparativa e migliorativa che, senza modificare l'assetto delle strutture, realizzino migliorie o adeguamenti a mutati standard normativi, sono poste a carico del Centro Sociale sollevando in tal modo l'Amministrazione dal dovervi provvedere.

Eventuali interventi di maggior rilievo sostanziale dovranno essere concordati e approvati dai servizi comunali per quanto di loro competenza.

Le spese inerenti alla manutenzione straordinaria sono di norma poste a carico dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi verrà valutato dalla Consulta che mantiene un ruolo consultivo in merito.

E' facoltà dell'Amministrazione concordare che alcuni interventi vengano effettuati in compartecipazione o totalmente a carico dei Centri Sociali, anche con l'ausilio dei propri associati volontari e con le modalità operative che verranno dettagliate in funzione delle tipologie di intervento.

Art. 9 UTENZE

Le spese relative alle utenze sono a carico del Centro Sociale, così come tutti gli oneri accessori relativi alle forniture e connessi con l'attività gestionale che dovessero gravare sugli immobili.

Eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 10 ATTIVITA'

Il Centro Sociale si impegna ad assicurare all'Amministrazione Comunale - e ad altri soggetti se previsto nell'Accordo di cittadinanza o se preventivamente concordato con l'Amministrazione - la possibilità di utilizzare la sede del Centro Sociale medesimo per attività, per iniziative e pubbliche manifestazioni, concordando le modalità sulla base di un programma e di un calendario comune e condiviso, mettendo a disposizione il personale necessario ad assicurare l'accesso alla sede.

La collaborazione tra Centro Sociale e Amministrazione Comunale in occasione di iniziative di particolare rilievo potrà essere definita con accordi reciproci che verranno recepiti dall'Amministrazione Comunale con appositi atti.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle aree e strutture comunali gestite (sale, impianti sportivi e ricreativi) si definiscono gli utilizzi e gli interventi, nel rispetto del tariffario comunale e dei regolamenti dell'Ente, concordandoli con i Servizi Comunali di riferimento.

Art. 11 ATTI STATUTARI

La presente convenzione recepisce l'atto costitutivo del Centro Sociale ed il relativo Statuto. I rappresentanti legali del Centro sono tenuti ad informare con sollecitudine il Comune di eventuali aggiornamenti degli atti statutari che comportino sostanziali modifiche e che impongano la revisione della presente convenzione.

I Centri Sociali sono tenuti a trasmettere il verbale del Consiglio in caso di nomina o sostituzione del Presidente entro 7 gg. dalla data della seduta.

Art. 12 MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere modificata in qualunque momento con l'assenso di entrambe le parti contraenti, nello spirito di reciproca collaborazione che ha determinato la presente formalizzazione contrattuale.

Art. 13 RISOLUZIONE

L'inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione, nonché dello Statuto del Centro Sociale - parte integrante della presente convenzione - comporterà l'immediata risoluzione della medesima, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno diretto arrecato eventualmente alla struttura e del danno indiretto arrecato all'Ente.

Art. 14 CONSEGNA LOCALI

Il Centro Sociale "LA MIRANDOLA" dichiara di prendere in consegna i locali catastalmente individuati sede ed oggetto della convenzione - come da planimetrie allegate - con relative destinazioni d'uso.

Il Centro Sociale dichiara di aver effettuato debito sopralluogo presso tutti gli immobili di cui alla presente convenzione e di averli trovati idonei all'uso pattuito.

Nessun arredo o attrezzatura di proprietà comunale viene fornito al Centro Sociale per l'allestimento dei suddetti locali.

ART. 15 FORO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dallo Statuto dell'Associazione, Tutte le controversie inerenti e conseguenti la presente convenzione saranno risolte a termini di legge. E' competente in tal senso il Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 16 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Centro Sociale ivi compresi gli oneri di registrazione.

Art. 17 APPROVAZIONE

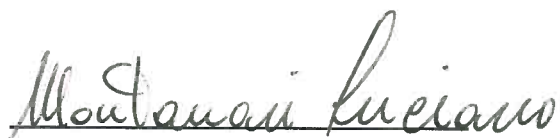
La presente convenzione è immediatamente vincolante nei confronti del Centro Sociale, mentre il Comune di Reggio Emilia sarà giuridicamente vincolante al momento delle approvazioni di legge, ove necessarie.

Art. 18 NORME FINALI

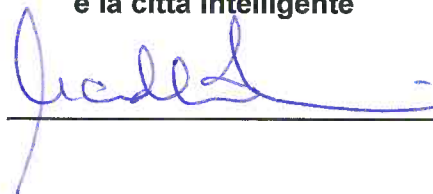
Il Centro Sociale si impegna al rispetto della disciplina delle Associazioni di promozione sociale (L.7.12.2000 n. 383 e L.R. 34/2002) e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il Centro Sociale "LA MIRANDOLA"

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of Montanari Luciano in black ink, written over a horizontal line.

**Per il Comune di Reggio Emilia
La Dirigente del Servizio Politiche
per il Protagonismo Responsabile
e la città intelligente**

Handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.